

§ 116. - D.M. 30 agosto 1990. Regolamento di organizzazione della riserva naturale marina «Isola di Ustica» (G.U. 19 settembre 1990 n. 219).

TITOLO I

PRINCIPI E OBIETTIVI

Art. 1. (Principi). Il presente regolamento è adottato in esecuzione del D.M. 12 novembre 1986, emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile, con il quale è stata istituita la riserva naturale marina «Isola di Ustica».

Il regolamento, oltre le norme di esecuzione del decreto istitutivo della riserva, contiene quelle di organizzazione del servizio secondo le indicazioni della delega di gestione al comune attuata con la convenzione stipulata con i competenti Ministeri il 5 luglio 1987.

La gestione delegata della riserva si attua tramite: - l'attività decisionale degli organi del comune, nell'ambito delle rispettive competenze, ovvero ai sensi della L. 8 giugno 1990 n. 1442, tramite apposita società per azioni a prevalente capitale pubblico da costituirsi su delibera dell'ente locale, e previa approvazione dei Ministeri vigilanti.

Per il conseguimento delle finalità della riserva marina di cui all'art. 27, terzo comma, lettere b) e c), della legge n. 979 e all'art. 3 del D.M. 12 novembre 1986, vengono predisposti programmi triennali di previsione degli specifici interventi da realizzare. I programmi triennali hanno un aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 6 della convenzione di affidamento della gestione della riserva al comune di Ustica stipulata in data 5 luglio 1987.

Per il primo triennio verrà predisposto un programma stralcio relativo al periodo residuo successivo alla data di efficacia del presente regolamento.

I programmi vengono sottoposti alla preventiva approvazione dei Ministeri vigilanti.

Art. 2. (Obiettivi). Le peculiari finalità della riserva marina sono individuate nell'art. 3 del decreto interministeriale che la istituisce.

L'art. 4 del decreto istitutivo ne indica i caratteri e le prescrizioni per la tutela e la fruizione.

Gli artt. 3 e 6 della citata convenzione indicano le modalità obbligate dei programmi di ricerca scientifica e di attività per il perseguimento degli obiettivi della riserva.

TITOLO II

ORGANI ED UFFICI

SEZIONE I

ORGANI

Art. 3. (Organi di amministrazione). Il servizio delegato della gestione della riserva può espletarsi direttamente mediante l'attività degli organi del comune, che estendono le loro peculiari competenze, ovvero tramite eventuale apposita società costituita, ai sensi della L. 8 giugno 1990 n. 1442, su delibera del comune di Ustica e previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti del relativo statuto e dell'atto costitutivo.

Gli atti adottati dai suddetti organi, nell'esercizio della gestione della riserva, devono contenere il seguente esplicito riferimento: Gestione delegata riserva naturale marina «Isola di Ustica».

Art. 4. (Commissione di riserva). La commissione di riserva istituita con decreto del Ministero della marina mercantile del 13 dicembre 1988 ai sensi dell'art. 28 della L. 31 dicembre 1982 n. 979, affianca l'Ente gestore; esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri sulla proposta di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e sulla organizzazione della riserva; formula proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima; esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti atti fondamentali di gestione della riserva: programmi di attività, convenzioni, bilancio preventivo e consuntivo e tariffe relative alla fruizione.

Art. 5. (La consulta tecnico scientifica). L'ente gestore ed il responsabile della riserva si avvalgono di un organo a rilevanza esclusivamente interna denominato «Consulta tecnico scientifica».

Detto organo elabora le proposte di programma di cui al successivo art. 9, lettere a), b), d), e), svolgendo compiti di consulenza nell'espletamento degli adempimenti intesi a perseguire gli obiettivi della riserva.

È presieduta da un rappresentante dell'ente gestore o da un suo delegato ed è composta da:

- due esperti tecnico-scientifici in materia di protezione e valorizzazione dell'ambiente, nominati dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero della marina mercantile;
- un ittologo nominato dal Ministero della marina mercantile;
- responsabile tecnico-scientifico del laboratorio marino di cui all'art. 3 del decreto istitutivo;
- due rappresentanti della marineria locale nominati dal consiglio comunale di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- due esperti tecnico-scientifici nelle materie attinenti le finalità della riserva marina di cui all'art. 3 del decreto istitutivo, nominati dal Consiglio comunale di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- il responsabile della riserva marina cui sono affidati i compiti di segretario.

Per la trattazione di specifiche questioni di particolare rilevanza potranno essere invitati esperti tecnico-scientifici che abbiano la relativa specializzazione.

La consulta, nominata, dal consiglio comunale, dura in carica tre anni.

I pareri vengono espressi a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le spese di funzionamento sono a carico dell'ente gestore che vi provvederà nelle forme di legge.

Art. 6. (Collegio dei revisori). Nel caso in cui il comune provveda alla gestione del servizio tramite apposita società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, le funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativa della riserva, sono esercitate da un collegio dei revisori così composto:

- un rappresentante del Ministero del tesoro con

funzioni di presidente;

- un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

Il collegio dei revisori riferisce almeno semestralmente al Ministero dell'ambiente e al Ministero della marina mercantile e redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione.

Il collegio dura in carica per tutto il periodo di vigenza della convenzione di affidamento in gestione ed è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile.

Ai membri del collegio spetta un compenso a carico dell'ente gestore, il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della marina mercantile e del tesoro.

Sezione II

UFFICI E PERSONALE.

Art. 7. (Struttura amministrativa). La struttura amministrativa provvisoria, trattandosi di gestione delegata a tempo comprende:

- 1) il responsabile della riserva;
- 2) personale di ufficio,
- 3) personale operativo.

Il personale d'ufficio è composto da:

- a) un segretario contabile economo 6° livello
- b) un operatore informatico 4° livello
- c) un addetto di segreteria 4° livello
- d) un usciere portiere custode 3° livello

Il personale operativo è composto da:

- a) un ufficiale della riserva 6° livello
- b) sei addetti ai servizi operativi-sorveglianza-turistica-educativa 5° livello
- c) tre addetti ai servizi operativi-pulizia operai specializzati 4° livello
- d) due addetti ai servizi operativi-pulizia operatori ecologici 3° livello

La spesa derivante dall'assunzione del personale di cui sopra graverà inizialmente sul contributo dello Stato relativo alla gestione della riserva marina e progressivamente sulle entrate proprie.

Il personale di cui ai punti 2) e 3) svolge la propria attività alle dirette dipendenze del responsabile della riserva, il quale dispone tra l'altro l'esecuzione di tutte le mansioni per il corretto funzionamento della riserva.

Art. 8. (Nomina del responsabile della riserva). Il responsabile della riserva viene nominato dall'ente gestore mediante conferimento di incarico professionale di durata triennale rinnovabile.

Il responsabile della riserva viene scelto tra persone aventi il titolo di studio di diploma di laurea, che possiedono spiccate qualità amministrativo-manageriali nonché un'approfondita conoscenza della riserva e delle sue problematiche.

Al responsabile verrà corrisposto un compenso equiparato a quanto previsto dall'emanando decreto di cui all'art. 7, settimo comma, della legge n. 554/1988. Nelle more, all'atto di affidamento dell'incarico, l'Ente gestore fisserà la misura del com-

penso in via provvisoria, salvo conguaglio.

Il contratto dovrà prevedere la possibilità di rescissione anticipata nei casi di:

- a) inadempienze contrattuali;
- b) mancato rispetto del regolamento e della convenzione;
- c) decisione motivata espressa dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

A seguito di motivata congiunta richiesta da parte dei Ministri dell'ambiente e della Marina mercantile per violazione dell'art. 2 della convenzione citata, la richiesta di revoca del responsabile dovrà essere sottoposta all'esame dell'ente gestore entro quindici giorni dalla presentazione.

Art. 9. (Adempimenti del responsabile della riserva). Il responsabile della riserva:

- mantiene i rapporti funzionali e operativi con il Ministero dell'ambiente e con quello della Marina mercantile, assicurando il raccordo tra l'attività dell'ente gestore e quella dei Ministeri vigilanti;
- accerta il tempestivo svolgimento delle varie attività amministrative, economiche, divulgative e tecnico-scientifiche della riserva, con riferimento agli obiettivi della programmazione annuale, alle deliberazioni dell'ente gestore e nel rispetto delle direttive dei Ministeri vigilanti;
- collabora con la capitaneria di porto in materia di vigilanza e rispetto dei vincoli e dei divieti a tutela della riserva e delle prescrizioni di legge e di regolamento.

Il responsabile della riserva predispone inoltre gli atti necessari ai lavori della consulta tecnico-scientifica di cui al precedente art. 5.

Sentita la consulta, predispone ed inoltra all'approvazione da parte dell'ente gestore:

- a) il programma di riserva scientifica per la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e il ripopolamento ittico della riserva per la redazione del quale potranno essere acquisiti, su indicazione della consulta tecnico-scientifica e anche mediante la stipula di apposite convenzioni da parte dell'ente gestore, studi relativi alle caratteristiche ittiche della riserva e agli interventi necessari per il ripopolamento ittico della stessa, nonché ai criteri per la regolamentazione delle attività di pesca professionale e dilettantistica a cui attenersi per il rilascio dei relativi permessi;
- b) il programma divulgativo-educativo, finalizzate al miglioramento della cultura generale nel campo della biologia ed ecologia marina, per la redazione del quale potranno altresì essere acquisiti, su indicazione della consulta tecnico-scientifica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni ed appositi studi;
- c) la relazione annuale sul funzionamento della riserva;
- d) il programma annuale di gestione e valorizzazione della riserva;
- e) la programmazione degli stanziamenti relativa al programma di ricerca scientifica.

Alla fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'art. 6 della convenzione il responsabile della riserva dovrà adempiere alla redazione dei program-

mi e delle relazioni succitate entro il 28 febbraio di ciascun anno. I succitati atti sono trasmessi alla commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 979/1982, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 aprile di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno l'ente gestore dovrà approvare e trasmettere ai Ministeri vigilanti gli atti in questione.

Art. 10. (*Personale tecnico operativo*). Il personale di cui al precedente art. 7, punti 2) e 3), verrà assunto mediante concorso pubblico con le modalità previste dalla L.Reg. Sicilia n. 2 del 12 febbraio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente al caso in cui la gestione venga effettuata direttamente dagli organi del comune.

In tal caso i relativi bandi preciseranno che trattasi di rapporto di impiego a tempo indeterminato collegato al periodo di delega della gestione della riserva al comune di Ustica e che eventuali revoche del decreto ministeriale di delega comporteranno l'immediata cessazione del rapporto.

L'ufficiale della riserva di cui al precedente art. 7 è posto alle dirette dipendenze del responsabile della riserva ed ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sull'attività del personale operativo della riserva;
- predisporre i necessari atti tecnico-contabili quali relazioni tecniche, perizie, pareri, firmandoli nel caso di specifica responsabilità e competenza;
- cura e dirige le attività tecnico-operative intese a prevenire danni, intralci turbative al conseguimento delle finalità istitutive della riserva e alla realizzazione dei programmi gestionali di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area della riserva;
- cura ogni aspetto tecnico relativo alla conservazione, alla più efficace utilizzazione della struttura di servizio e dell'attrezzatura della riserva, quali immobili, veicoli, imbarcazioni, cartografia, biblioteca, documentazione scientifica, strumenti ottici, ecc.

I servizi operativi dovranno:

- assicurare una vigilanza continua da effettuarsi con personale che presti la propria opera lungo il periplo dell'isola e la fascia costiera. Detto personale dovrà essere dotato di appositi mezzi tecnici (radiotelefono, strumenti ottici, imbarcazioni, automezzi, ecc.) che gli consentano, nell'ambito dei compiti affidatigli, di prevenire atti e comportamenti lesivi al raggiungimento delle finalità della riserva o vietati dalla legge, operando in prima persona, previa acquisizione della qualifica di guardia pesca, anche richiedendo, nei casi più gravi, l'intervento dei mezzi della capitaneria di porto. Per l'espletamento della sorveglianza a mare, l'ente gestore in aggiunta al personale di cui all'art. 7, può utilizzare, previa stipula di apposita convenzione, barche da pesca di residenti in Ustica con relativo equipaggio, con a bordo l'apposito personale previsto per i servizi di sorveglianza (guardia pesca);
- eseguire operazioni necessarie ad assicurare la pulizia dell'ambiente e ad impedire che abitanti, turisti, pescatori, possano compromettere il rispetto dello stesso o impediscano il raggiungimento del ripopolamento ittico. Il personale del servizio in questione verrà differenziato, in base ai compiti affida-

tigli, in personale generico e specialistico. Il personale specialistico, in aggiunta ai compiti di pertinenza del settore, dovrà provvedere anche alla pulizia dei fondali, al disinquinamento delle coste nonché all'approntamento ed all'installazione di tutte le opere di difesa a mare a protezione della riserva;

- fornire ad abitanti, turisti, scolaresche, e altre particolari figure di utenti, tutte le nozioni necessarie affinché si attui la diffusione della conoscenza della biologia dell'ambiente marino su cui insiste la riserva.

Il servizio in questione verrà dotato anche di idonee apparecchiature, per la conoscenza dell'area marina della riserva, consistenti in mezzi natatici o subacquei (imbarcazioni con fondo di vetro, autorespiratori e apparecchiature subacquee).

Il servizio di che trattasi si presta ad uno sfruttamento economico per cui saranno previste apposite tariffe per singoli settori di intervento, che saranno fissate dall'ente gestore.

In particolari periodi, per assicurare il pieno funzionamento e la corretta fruizione della riserva, l'ente gestore potrà provvedere al rafforzamento del servizio operativo anche in relazione alla necessaria presenza di guide ecologiche munite di attestato rilasciato da pubbliche autorità, sempre nel rispetto dell'onere finanziario complessivo indicato all'uopo nel bilancio di previsione.

Il personale di cui al precedente comma verrà assunto ai sensi della L.Reg. n. 175/1979 e sottoposto ad esame di idoneità così come previsto all'art. 3, comma quinto, del D.P.C. 30 marzo 1989 n. 127.

Il personale addetto ai singoli settori dovrà altresì prestare la propria attività anche per il raggiungimento di tutti i programmi divulgativi tecnico-scientifici che verranno posti in essere dal responsabile della riserva.

Potrà, altresì, provvedersi alla realizzazione di specifici progetti-obiettivo interessanti i settori di protezione dell'ambiente, della difesa delle coste e del mare e della loro utilizzazione sociale ai sensi della L. 29 dicembre 1988 n. 554.

Art. 11. (*Norme di accesso per l'assunzione del personale di ufficio ed operativo*). Per l'accesso alla qualifica di segretario sarà richiesto il titolo di studio di diploma di scuola media superiore ad indirizzo di ragioneria, maturità classica, scientifica, linguistica, perito turistico.

Per l'accesso alla qualifica di ufficiale della riserva sarà richiesto il titolo di diploma rilasciato da istituto tecnico per geometra o da istituto tecnico industriale.

Per l'accesso alla qualifica di personale operativo sorveglianza-divulgativo-educativo sarà richiesto il titolo di diploma di scuola media superiore. Costituirà titolo l'attestato di superamento del corso di guida naturalistica.

Per l'accesso alla qualifica di personale operativo-pulizia coste, spiagge, ecc. ed alle altre qualifiche impiegate, sarà richiesto il titolo di diploma di scuola media inferiore. Per il personale avente la qualifica di operaio specializzato costituirà titolo l'attestato di superamento del corso di guida naturalistica.

Per l'accesso alla qualifica di usciere, portiere, custode, ecc. sarà richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Il personale di cui sopra avrà lo status del personale comunale non di ruolo ed avrà l'obbligo di risiedere nel comune di Ustica.

I servizi operativi, in alternativa all'assunzione, potranno anche esser affidati mediante stipula di apposita convenzione a cooperative di servizi, i cui componenti siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal quarto e quinto comma del presente articolo e nel rispetto delle previsioni numeriche di cui al precedente art. 7.

TITOLO III PRESTAZIONI E FUNZIONI

Art. 12. (*Convenzione con l'Università di Palermo per la ricerca scientifica*). L'ente gestore approva su conforme parere dell'ICRAP la convenzione per l'affidamento all'Università di Palermo, o ai suoi competenti istituti scientifici, dell'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della biologia marina e della tutela ambientale.

La convenzione, una volta adottata, previo parere della commissione riserva e della consulta tecnico-scientifica e resa esecutiva nei modi di legge, viene sottoposta all'approvazione congiunta del Ministero dell'ambiente e del Ministero della marina mercantile.

I programmi di ricerca scientifica, approvati dall'ente gestore, sono attuati dal laboratorio marino insediato nella Torre dello Spalmatore o in altro idoneo locale.

Richieste di ricerca scientifica avanzate da enti e privati, possono essere autorizzate dal responsabile della riserva, su parere della consulta tecnico-scientifica.

Nelle eventuali pubblicazioni, realizzate sulla base di dette ricerche, dovrà essere fatto formale riferimento alla riserva, nonché alla collaborazione prestata dall'ente gestore.

Art. 13. (*Visite guidate*). Per sensibilizzare i visitatori alle tematiche ecologiche e naturali dell'ambiente marino, verranno organizzate periodiche visite guidate, avvalendosi di esperte guide naturalistiche.

In particolare verranno stabiliti degli itinerari subacquei, segnati da boe numerate.

Istruttori subacquei qualificati giudicati idonei a seguito di esame effettuato dalla commissione prevista dal D.P.C. n. 127 del 30 marzo 1989 accompagneranno i visitatori indicando loro le diverse specie di flora e di fauna subacquee che vivono in quei fondali.

Art. 14. (*Modalità di accesso e di visita per il pubblico relativa alla zona di riserva integrale*). L'accesso del pubblico all'interno della riserva è consentito compatibilmente con gli orari di apertura della stessa.

L'ente gestore stabilirà l'ammontare del relativo diritto d'ingresso, che sarà acquisito al bilancio della riserva e utilizzato per le finalità di gestione.

L'ente gestore potrà anche disporre il controllo, la riduzione o il temporaneo divieto delle visite, per gravi o comprovate esigenze di tutela e gestione,

mettendo in essere una opportuna segnaletica e le necessarie misure di sorveglianza.

Le visite, comunque, sono accompagnate dal personale della riserva secondo le disponibilità e le modalità determinate dall'ente gestore.

Possono essere organizzate visite guidate, anche subacquee a scopo educativo e didattico, commentate dal personale di cui al precedente comma, con facoltà da parte dell'ente gestore di esigere il pagamento di tariffe corrispondenti al servizio offerto, da riscuotere anticipatamente, secondo le tabelle ufficiali esposte al pubblico, con il rilascio di regolare quietanza.

Le visite subacquee si svolgeranno per gruppi numericamente limitati, in periodi ed orari prestabiliti, con l'accompagnamento di personale incaricato dall'ente gestore. Verranno seguiti itinerari prestabiliti che dovranno essere tassativamente rispettati dai visitatori. I partecipanti alle visite di ogni tipo dovranno attenersi alle disposizioni indicate dall'ente gestore della riserva ed ai divieti in vigore, nonché al rispetto della quiete dei luoghi naturali.

Circa la fattibilità delle immersioni, ogni decisione al riguardo può essere presa in qualsiasi momento dal personale accompagnatore, a proprio insindacabile giudizio.

Gli accompagnatori delle visite sono autorizzati ad allontanare i visitatori non rispettosi dell'ambiente naturale e delle attrezzature della riserva.

Art. 15. (*Attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva*). Durante le visite sono liberamente consentite le attività di ripresa fotografica effettuate senza finalità speculative o commerciali.

Le riprese professionali, a scopo commerciale, devono essere autorizzate dall'ente gestore su richiesta scritta degli interessati, indicante la durata, i metodi, il personale utilizzato, l'oggetto e gli scopi, il tipo di diffusione, nonché il nominativo di un responsabile delle riprese stesse.

In caso di autorizzazione, le riprese e i filmati sono subordinati al pagamento di un diritto stabilito dall'ente gestore su conforme parere delle amministrazioni vigilanti e comprensivo anche delle spese per l'assistenza fornita dal personale della riserva che viene acquisito al bilancio della stessa, nonché al rispetto delle modalità operative stabilite dall'autorizzazione.

Le riprese devono essere effettuate anche seguendo le particolari disposizioni e limitazioni che potranno essere indicate dall'ente gestore e dal personale della riserva, e comunque senza arrecare disturbo alle specie vegetali e in genere all'ambiente naturale della riserva; pertanto il personale della riserva ha il compito di vigilare e di sospendere le riprese, se ne giudicasse negativa la prosecuzione ai fini della tutela del patrimonio naturale o della tranquillità dei luoghi della riserva.

I responsabili sono inoltre tenuti a far pervenire all'ente gestore, su richiesta dello stesso, una copia delle pellicole, delle diapositive e dei nastri magnetici di registrazione televisiva delle riprese effettuate.

Le riprese non autorizzate saranno perseguite a norma di legge.

In ogni caso l'ente gestore ha la facoltà di visionare le riprese professionali effettuate a scopo commerciale, prima che siano presentate all'esterno o utilizzate a qualsiasi fine. In sede di diffusione dovrà sempre essere citata la fonte, con la dizione:

- «Ministero dell'ambiente - Ministero della marina mercantile Comune di Ustica - riserva naturale marina di Ustica».

TITOLO IV CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 16. (*Iscrizione nel bilancio del comune delle entrate e delle spese della gestione delegata alla riserva*). Le risorse finanziarie per la gestione della riserva verranno iscritte nel bilancio dell'amministrazione comunale di Ustica in capitoli a specifica destinazione con l'indicazione dei titoli di entrate e dei titoli a sezioni di spesa secondo quanto previsto dai seguenti artt. 17 e 18.

Art. 17. (*Entrate*). La gestione della riserva è finanziata con le seguenti entrate:

- a) contributo statale straordinario e decrescente fino al raggiungimento dell'obiettivo dell'autonomia gestionale, determinato, sulla base della convenzione di gestione, all'atto dell'approvazione dei piani annuali da parte delle amministrazioni vigilanti;
- b) contributo di enti pubblici e privati e di privati;
- c) proventi economici dei servizi e delle autorizzazioni resi ai privati;
- d) proventi di iniziative economiche direttamente attivate dall'ente gestore, secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione di affidamento della gestione della riserva.

L'attivazione delle iniziative di cui ai precedenti punti c) e d) è subordinata al preventivo assenso del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della marina mercantile.

Tutte le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcun default per spese di riscossione di qualsiasi altra natura.

Art. 18. (*Spese*). Le spese della riserva riguardano, oltre quelle necessarie per realizzare le finalità di cui all'art. 3 del decreto istitutivo, anche gli oneri dell'apposito personale e quelle per la manutenzione e la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della riserva.

Le spese devono pareggiare le entrate e devono figurare in bilancio per intero.

Art. 19. (*Bilancio preventivo*). Le entrate e le spese di cui ai precedenti articoli dovranno risultare in un apposito prospetto riepilogativo che ne evidenzii il pareggio e che sia allegato al bilancio comunale, costituendone parte integrante.

Non sono consentiti storni di fondi né in termini di competenza né in termini di cassa tra la contabilità attinente l'attività comunale e la gestione della riserva.

Nella previsione delle spese si dovrà distinguere fra quelle da finanziarsi dallo Stato e quelle da finanziarsi con gli altri proventi di cui all'art. 17.

Il prospetto riepilogativo di cui al comma primo

è accompagnato da una relazione contenente:

- informazioni e dati sulla qualità e sulla quantità dei servizi erogati con riferimento anche al rapporto costo-benefici;
- notizie sullo stato di attuazione dei programmi di ricerca scientifica e di attività divulgativa;
- specifiche e dettagliate dimostrazioni in ordine alla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza delle previste attività amministrative con le indicazioni e prescrizioni della legge n. 979/1982 e del decreto istitutivo della riserva.

Sull'atto del bilancio, per la parte attinente la riserva, esprime parere preventivo la commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge n. 979/1982. Il bilancio, per la parte attinente la riserva, dopo l'approvazione da parte dell'organo di controllo, diviene esecutivo a seguito di approvazione congiunta da parte dei Ministeri dell'ambiente e della Marina mercantile.

Art. 20. (*Servizio di economato*). Nel caso di gestione diretta da parte del comune la giunta municipale emanerà un apposito regolamento per la gestione del servizio di economato.

Art. 21. (*Inventario*). Tutti i beni, di qualsiasi natura, devono essere inventariati.

L'inventario dei beni di uso pubblico consiste in uno stato descrittivo dei medesimi.

Quello dei beni patrimoniali immobili, da farsi in appositi registri di consistenza, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e i dati catastali;
- b) i titoli di provenienza;
- c) l'estimo e il rendiconto imponibile, la rendita annuale media, decennio per decennio, e il valore fondiario approssimativo;
- d) le servitù e gli oneri di cui sono gravati;
- e) l'uso speciale cui sono addetti.

I registri di consistenza devono presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.

I diritti e le azioni, che, ai sensi del codice civile, sono soggetti alle disposizioni relative ai beni mobili, vengono descritti insieme con il fondo al quale si riferiscono, o, se non si riferiscono a immobili del comune, sono descritti a parte.

Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengono, devono essere dati in consegna al segretario della riserva per mezzo di inventari dimostranti:

- a) la designazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;
- b) la loro denominazione secondo la diversa natura e specie;
- c) la quantità o il numero secondo le varie specie;
- d) il valore determinato in base al prezzo di acquisto, ove non sia altrimenti stabilito.

I diritti e le azioni, che, ai sensi del codice civile, sono soggetti alle disposizioni relative ai beni mobili, vengono descritti a parte.

Tutti gli aumenti e le diminuzioni che avverranno nel valore e nella consistenza dei beni, devono essere registrati nell'inventario.

Art. 22. (*Consuntivo*). Il consuntivo economico dell'attività della riserva, è deliberato dall'ente gestore previo parere della commissione riserva entro il 30 giugno dell'esercizio successivo e trasmesso per approvazione ai Ministeri dell'ambiente e della Marina mercantile.

Le entrate e le spese della riserva poste a base del succitato consuntivo verranno, comunque, inserite nel conto consuntivo reso dal tesoriere comunale che verrà approvato nei modi e nelle procedure previsti dagli artt. 119 e seguenti dell'O.R.EE.LL.

Art. 23. (*Attività ispettiva*). Al fine di verificare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa in ordine al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva i Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile espletteranno congiuntamente o disgiuntamente mediante propri rappresentanti un'attività di controllo ispettivo sugli atti posti in essere dall'ente gestore.

A tal fine i rappresentanti ministeriali avranno accesso diretto a tutte le strutture della riserva,

nonché diritto di prendere visione, anche presso gli uffici comunali, di tutti gli atti adottati dagli organi della riserva, degli atti istruttori, dei pareri e di tutto quanto attiene la gestione della riserva.

Art. 24. (*Norme di rinvio*). Per quanto non previsto, si fa rinvio alle norme di contabilità vigenti ed applicate dal comune.

Le sanzioni da erogare per la violazione dei divieti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della marina mercantile del 12 novembre 1986 sono quelle previste dall'art. 27 della L. 31 dicembre 1982 n. 979 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente all'approvazione del presente regolamento, su parere della consulta tecnico-scientifica, si individueranno le forme di pesca professionale o sportiva da autorizzare nelle zone «B» e «C», nonché le eventuali deroghe, ai divieti di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1986, con provvedimento congiunto delle amministrazioni vigilanti.